

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 febbraio 2005

Aggiornamento delle tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Milano

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento del numero di facchini di cui all'art. 121 TULP adottato con decreto rettorale 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;

Visti l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994, che attribuisce agli U.P.L.M.O. le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica predetto all'art. 8 e la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale rapp. lavoro - Divisione V - n. 39 del 18 marzo 1997 inerente i lavori di pulizia e facchinaggio;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nella Direzione provinciale del lavoro attribuendo i compiti già svolti dall'U.P.L.M.O. al servizio politiche del lavoro della Direzione provinciale;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale rapp. lavoro - Divisione V - n. 25157/70 del 2 febbraio 1995 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Visto il precedente decreto in materia del 27 luglio 2000 emanato dalla Direzione provinciale del lavoro di Milano;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo;

Considerato il seguente indicatore economico: gli indici ISTAT del costo della vita valevoli ai fini dell'applicazione della scala mobile delle retribuzioni dei settori dell'industria, commercio, agricoltura ed altri settori interessati, per gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004;

Decreta:

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nella provincia di Milano, che in allegato costituiscono parte integrante del presente atto, vengono rideterminate con il seguente incremento:

dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2004 di una percentuale pari al 9,8% sugli importi pubblicati sul precedente decreto.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Milano, 10 febbraio 2005

Il direttore provinciale: Truppi

Allegato

TARIFFE MINIME PER LE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO
DA APPLICARE NELLA PROVINCIA DI MILANO

Art. 1.

Prestazioni in economia

Quando non è possibile la normale applicazione delle tariffe di cui al successivo art. 2, i lavori potranno essere svolti in

economia, con corresponsione ai facchini (riuniti o meno in carovane o cooperative, ecc.) dei seguenti compensi per ogni giornata lavorativa normale con un massimo di otto ore dal 1° gennaio 2005 Euro 113,6 che corrispondono per ogni ora feriale a Euro 14,20.

Art. 2.

Tariffe al kg

I compensi minimi riferiti a peso lordo, per i lavori di facchinaggio delle merci sotto elencate, sono indicati a fianco di ciascuna voce: tariffa al kg dal 1° gennaio 2005.

1. Grano duro non di ammasso, granone, orzo, avena, riso, risone, legumi e prodotti affini.

Insaccatura legatura, pesatura, egalizzazione e carico....	Euro 0,019

Carico e scarico....	Euro 0,012

Pesatura e scarico....	Euro 0,014

Insaccatura, legatura e carico....	Euro 0,016

Trasbordo da veicolo a carro ferroviario e viceversa....	Euro 0,012

Idem con pesatura....	Euro 0,015

Scarico, vuotatura e accatastamento....	Euro 0,012

Idem con pesatura....	Euro 0,015

Stivaggio e disistivaggio....	Euro 0,004

Travasatura da sacco a sacco....	Euro 0,009

Spostamenti o maneggi in genere di sacchi....	Euro 0,006

Paleggiatura....	Euro 0,007

2. Zuccheri, caffè', farina, latte in polvere, semolati e sfarinati in genere, paste alimentari in sacchi, fusti e casse.

Carico e pesatura....	Euro 0,014

Carico e scarico....	Euro 0,011

Scarico, pesatura e accatastamento....	Euro 0,016

Scarico e accatastamento....	Euro 0,014

Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa....	Euro 0,011

Idem con pesatura....	Euro 0,014

Stivaggio e disistivaggio....	Euro 0,003

Spostamenti e maneggi vari....	Euro 0,006

3. Conserve alimentari, formaggi, salumi, pesce, baccala' e simili, in colli, cassette, fusti e balle.

Carico o scarico.....	Euro 0,016

Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa....	Euro 0,015

Stivaggio o disistivaggio....	Euro 0,003
4. Mandorle, carrube e frutta secca. Riempitura, pesatura e carico....	Euro 0,021

Carico e scarico....	Euro 0,016

Pesatura e carico....	Euro 0,018

Carico e scarico alla rinfusa....	Euro 0,021

Scarico, pesatura e accatastamento....	Euro 0,021

Scarico e vuotatura a massa....	Euro 0,019

Stivaggio e disistivaggio....	Euro 0,003

Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa....	Euro 0,014

Idem con pesatura....	Euro 0,016

Travasatura....	Euro 0,008

Spostamento e maneggi vari....	Euro 0,006

Paleggiatura....	Euro 0,007
5. Olive.	
Riempitura (in sacchi o ceste), pesatura e carico....	Euro 0,026
Pesatura e carico....	Euro 0,018
Riempitura e carico....	Euro 0,023
Carico e scarico....	Euro 0,016
Scarico, pesatura e accatastamento o vuotatura a massa	Euro 0,021
Idem senza pesatura....	Euro 0,018
Stivaggio o disistivaggio....	Euro 0,003
Trasbordo....	Euro 0,014
Idem con pesatura....	Euro 0,016
Spostamento e maneggi vari....	Euro 0,006
6. Sale.	
Insaccatura, pesatura e carico....	Euro 0,027

Carico e scarico....	Euro 0,015

Pesatura e carico....	Euro 0,020

Scarico, pesatura e vuotatura a massa....	Euro 0,022

Idem senza pesatura....	Euro 0,020

Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa....	Euro 0,014

Idem con pesatura....	Euro 0,019

Travasatura....	Euro 0,005

Spostamento e maneggi vari....	Euro 0,005

Stivaggio o disistivaggio....	Euro 0,003
7. Prestazioni di facchinaggio presso deposito generi di monopolio di Stato.	

Preso da vagone o da autocarro del sale scelto, raffinato candor, posa su carrelli a mano e scarico in campata ed accumulato fino a dieci strati per il condizionamento in sacchi di plastica di kg 25, fino a sette strati per le scatole e per i sacchi di plastica da kg 50....	Euro 0,009
Preso in magazzino dei sali condizionati, scelto raffinato, integrale, candor, macinato, pastorizio compresso e integrato carico e stivalaggio su vagone e autocarro....	Euro 0,014
Preso da vagone o autocarro dei tabacchi, reperti di contrabbando, articoli diversi e stampati posa dei colli sulle bilance per la pesatura, trasporto in campata ed accumulato fino al quarto strato se casse e fino all'ottavo se scatole....	Euro 0,019
Preso dei tabacchi, reperti di contrabbando, articoli diversi e stampati dalle campate, trasporto nel luogo designato in magazzino per la successiva spedizione....	Euro 0,020
8. Manifattura tabacchi. Ritiro e trasporto tabacchi perfetti dal deposito prodotto inscatolato ai vari locali del magazzino perfetti....	Euro 0,006
Ritiro tabacchi perfetti dal deposito prodotto inscatolato e trasporto al piano terra....	Euro 0,007
Ritiro dei tabacchi perfetti dal magazzino perfetti e trasporto al piano terra o viceversa....	Euro 0,007
Carico vagone o automezzi accostati alla banchina per spedizione di prodotti perfetti.... Euro	0,012
9. Prodotto chimici, fertilizzanti e materia prima in sacchi o casse. Carico e scarico....	Euro 0,014
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa....	Euro 0,014
Stivaggio o disistivaggio....	Euro 0,003
10. Prodotto chimici, fertilizzanti e materie prime in fusti. Carico e scarico....	Euro 0,018
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa....	Euro 0,016
Stivaggio o disistivaggio....	Euro 0,003
Idem in damigiane	
Carico e scarico....	Euro 0,020
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa....	Euro 0,018
Stivaggio o disistivaggio....	Euro 0,003
Idem alla rinfusa	
Carico e scarico....	Euro 0,015

Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa....	Euro 0,019
Insaccatura....	Euro 0,003
11. Calciociannamide, zolfo. Carico e scarico....	Euro 0,022
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa....	Euro 0,019
Stivaggio o disistivaggio....	Euro 0,006
12. Vini, oli vegetali e minerali, grassi (in fusti fino a 200 kg). Riempitura con pompa a mano, pesatura e carico....	Euro 0,045
Riempitura e carico....	Euro 0,039
Pesatura e carico....	Euro 0,025
Carico e scarico....	Euro 0,014
Scarico, travasatura a cisterna o carrobotte con pompa a mano....	Euro 0,039
Idem con pesatura....	Euro 0,046
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa....	Euro 0,016
Solo travasatura con pompa a mano....	Euro 0,022
Stivaggio o disistivaggio....	Euro 0,022
Idem con fusti superiori a 200 kg	
Riempitura con pompa a mano, pesatura e carico....	Euro 0,050
Riempitura e carico....	Euro 0,042
Pesatura e carico....	Euro 0,028
Carico e scarico....	Euro 0,014
Scarico, travasatura a cisterna o carrobotte con pompa a mano....	Euro 0,042
Idem con pesatura....	Euro 0,050
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa....	Euro 0,017
Solo travasatura con pompa a mano....	Euro 0,021
Stivaggio o disistivaggio....	Euro 0,008
13. Vini, oli ed altre sostanze liquide (in fiaschi, bottiglie ed altre confezioni simili). Carico e scarico.... Euro 0,023	
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa.... Euro 0,021	

Accatastamento.... Euro 0,009	
Idem in damigiane	
Carico e scarico.... Euro 0,032	
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa.... Euro 0,027	
Accatastamento....	Euro 0,011
14. Fusti di legno o metallici vuoti.	
Carico e scarico....	Euro 0,016
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa....	Euro 0,014
Stivaggio o disistivaggio....	Euro 0,003
15. Fiaschi, bottiglie e damigiane vuote.	
Carico e scarico....	Euro 0,012
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa....	Euro 0,010
16. Combustibili liquidi e solidi (carburanti ed altre sostanze liquidi infiammabili in FL.	
Carico e scarico....	Euro 0,014
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa....	Euro 0,012
Stivaggio o disistivaggio....	Euro 0,005
17. Carbone minerale (coke, lignite, antracite).	
Carico e scarico....	Euro 0,014
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa....	Euro 0,012
18. Carbone vegetale (in sacchi o ceste).	
Riempitura, pesatura e carico....	Euro 0,024
Pesatura e carico....	Euro 0,020
Carico e scarico....	Euro 0,018
Scarico, pesatura e vuotatura a massa....	Euro 0,023
Stivaggio o disistivaggio....	Euro 0,003
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa....	Euro 0,016
Idem con pesatura....	Euro 0,018
Idem alla rinfusa	
Carico e scarico....	Euro 0,022
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa....	Euro 0,018
Carbonella, corteccia di mandorle, sansa, legna da	

ardere e simili (in sacchi o ceste)	
-----	-----
Riempitura, pesatura e carico....	Euro 0,024
-----	-----
Idem senza pesatura....	Euro 0,020
-----	-----
Pesatura e carico....	Euro 0,018
-----	-----
Carico e scarico....	Euro 0,016
-----	-----
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa....	Euro 0,014
-----	-----
Stivaggio o disistivaggio....	Euro 0,003
-----	-----
19. Legname da costruzione (tavole, compensati, travi e tronchetti).	
Carico e scarico....	Euro 0,014
-----	-----
Accatastamento e disaccatastamento....	Euro 0,006
-----	-----
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario....	Euro 0,013
-----	-----
Trasbordo da carro ferroviario a veicolo....	Euro 0,009
-----	-----
Smistamenti interni nei depositi....	Euro 0,009
-----	-----
Tronchi oltre mt 1.50 e tavoloni	
-----	-----
Carico e scarico....	Euro 0,017
-----	-----
Trasporto e carico in condizioni disagiate nelle zone boschive di abbattimento, anche con l'ausilio di mezzi meccanici....	Euro 0,024
-----	-----
Le stesse operazioni piu' il ricarico....	Euro 0,031
-----	-----
Accatastamento e disaccatastamento....	Euro 0,006
-----	-----
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario....	Euro 0,013
-----	-----
Trasbordo da carro ferroviario a veicolo....	Euro 0,009
-----	-----
Smistamenti interni nei depositi....	Euro 0,009
-----	-----
20. Lana e cotone (in balle o in casse).	
Pesatura e carico....	Euro 0,020
-----	-----
Carico e scarico....	Euro 0,016
-----	-----
Scarico, pesatura e accatastamento....	Euro 0,029
-----	-----
Scarico, e accatastamento....	Euro 0,022
-----	-----
Stivalaggio o distivalaggio....	Euro 0,003
-----	-----
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa....	Euro 0,011
-----	-----
Idem con pesatura....	Euro 0,021
-----	-----
21. Filati o tessuti (in colli).	
Carico e scarico....	Euro 0,016
-----	-----
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o	

viceversa....	Euro 0,011
22. Sacchieria juta e canapa (in colli). Carico e scarico....	Euro 0,016

Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa....	Euro 0,011
23. Stracci, carta da macero, crine (in balle). Carico e scarico....	Euro 0,016

Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa....	Euro 0,011

Stivaggio o disistivaggio....	Euro 0,003
24. Birra, acqua minerale, aranciata e bevande in genere (in cassette o cestelli). Carico e scarico....	Euro 0,012

Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa....	Euro 0,011

Stivaggio o disistivaggio....	Euro 0,003
25. Tabacchi (in casse o scatole). Carico e scarico....	Euro 0,032

Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa....	Euro 0,028

In fusti	

Carico e scarico....	Euro 0,028

Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa....	Euro 0,024
26. Paglia e fieno (in balle). Carico e scarico....	Euro 0,016

Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa....	Euro 0,011

Stivaggio o disistivaggio....	Euro 0,003
27. Carta da stampa in bobina. Carico e scarico....	Euro 0,017

Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa....	Euro 0,013

Stivaggio o disistivaggio....	Euro 0,003.br:
28. Carta da imballaggio, cartone (carta da stampare in risme, pacchi o rotoli) Carico e scarico....	Euro 0,020

Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa....	Euro 0,016
29. Vetri e cristalli in gabbia. Carico e scarico....	Euro 0,042

Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa....		Euro 0,035
30. Vetri alla rinfusa. Carico e scarico....		Euro 0,050
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa....		Euro 0,042
31. Rottami di vetro. Carico e scarico....		Euro 0,025
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa....		Euro 0,021
32. Materiali igienici, articoli in porcellana e vetro (piatti, bicchieri e simili) in gabbie. Carico e scarico....		Euro 0,039
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa....		Euro 0,035
Stivaggio o disistivaggio....		Euro 0,010
33. Esplosivi. Carico e scarico....		Euro 0,050
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa....		Euro 0,043
34. Bombe a gas. Carico e scarico....		Euro 0,008
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa....		Euro 0,007
Stivaggio o disistivaggio....		Euro 0,003
35. Ghiaccio. Carico e scarico....		Euro 0,013
36. Materiali edili (laterizi in genere, forati, tegole, ecc.). Carico e scarico....		Euro 0,016
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa....		Euro 0,014
Mattoni pieni		
Carico e scarico....		Euro 0,012
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa....		Euro 0,012
Materiali in fibra, cemento, eternit		
Carico e scarico....		Euro 0,020
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa....		Euro 0,015
Marmo in lastre fino a 100 kg		
Carico e scarico....		Euro 0,021

Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa....	Euro 0,019
Maioliche, mattonelle da pavimento in gabbia	
Carico e scarico....	Euro 0,014
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa....	Euro 0,012
Maioliche, mattonelle da pavimento alla rinfusa	
Carico e scarico....	Euro 0,020
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa....	Euro 0,018
Sabbia in genere, ghiaia e pozzolana	
Carico e scarico....	Euro 0,010
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa....	Euro 0,009
Cemento, gesso, calce, asfalto e prodotti affini in sacchi	
Carico e scarico....	Euro 0,010
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa....	Euro 0,008
Stivaggio o disistivaggio....	Euro 0,003
37. Calce in zolle.	
Carico e scarico....	Euro 0,020
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa....	Euro 0,016
Insaccatura....	Euro 0,009
In sacchi	
Carico e scarico....	Euro 0,012
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa....	Euro 0,012
Stivaggio o disistivaggio....	Euro 0,003
38. Pietrisco, rottami di marmo e materiali similari.	
Carico e scarico....	Euro 0,010
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa....	Euro 0,009
39. Asfalto, bitumi in pani.	
Carico e scarico....	Euro 0,010
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa....	Euro 0,009

Stivaggio o disistivaggio....	Euro 0,003
40. Pali in legno catramati. Carico e scarico....	Euro 0,029

Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa....	Euro 0,024

41. Per prestazioni di diversa merceologia non previste dalle voci precedenti, si procede per analogia.

Art. 3.

Lavoro straordinario

E' considerato lavoro straordinario e da luogo alla maggiorazione del 25% sulle tariffe di cui al precedente art. 1, quello disposto dal committente ed eseguito oltre orario normale di lavoro.

Art. 4.

Lavori eseguiti oltre i confini del comune

a) Rimborso spese di trasporto:

per i lavori eseguiti fuori del territorio del comune ove ha sede la cooperativa o carovana (o fuori dal comune di abituale domicilio del facchino libero esercente, non socio di cooperative o carovana), e sempreche' la distanza tra la sede o domicilio e il posto di lavoro non sia inferiore a sei chilometri, verra' riconosciuto il rimborso delle spese vive incontrate per recarsi al posto di lavoro. L'importo di tale rimborso non potra' essere inferiore a Euro 2,40 pro-capite, sempreche' il trasporto non venga assicurato dal committente.

b) Rimborso spese di vitto e mensa:

per i lavori eseguiti fuori dal territorio del comune ove ha sede la cooperative o carovana (o fuori dal comune di abituale domicilio del facchino libero esercente, non socio di cooperativa o carovana), il committente riconoscerà un rimborso per persona e per ogni giornata di otto ore di lavorative, di Euro 6,00, sempreche' non venga fornita dal committente la possibilita' di utilizzo della mensa aziendale. Nell'ipotesi che il contratto specifico preveda la possibilita' di utilizzo del servizio mensa aziendale da parte del prestatore d'opera, lo stesso e' obbligato a servirsene. Il costo convenzionale «pasto» vigente in azienda a carico dei lavoratori dipendenti verra' fatturato dal committente al commissionario. Le spese di vitto ed alloggio, in caso di trasferta superiore alle otto ore lavorative, verranno direttamente concordate tra le parti.

Art. 5.

Lavori eseguiti entro i confini del comune

I lavoratori potranno utilizzare il servizio mensa aziendale o esterna alle condizioni dei dipendenti dell'azienda committente.

Il costo convenzionale pasto vigente in azienda a carico dei lavoratori dipendenti verra' fatturato dal committente a commissionario.

In mancanza di tale servizio verranno comunque riconosciuta Euro 0,60 per ogni giornata lavorativa come contributo per mancata mensa.

Art. 6.

Maggiorazioni per piccoli colli

Per le merci ed i prodotti in sacchi ed in colli quando il peso e' inferiore ai 50 kg. Le tariffe di cui al precedente art. 2 devono essere maggiorate del 10%.

Art. 7.

Lavori in particolari condizioni disagiate

Le tariffe di cui agli articoli 1 e 2, per tutte le operazioni di facchinaggio che si svolgono in particolari condizioni di disagio ambientale o climatico (pioggia, neve, ambienti ad elevate temperature o ambienti frigoriferi, polveri, esalazioni, ecc) debbono essere maggiorate del 17%, intendendosi cosi' comprese l'onere per eventuali indumenti specifici antinfortunistici e protettivi, che di

conseguenza sara' sostenuto dal commissionario.

La percentuale di maggiorazione sara' ridotta del 15% nel caso che dette attrezzature siano a carico del committente.

Art. 8.

Distanze ed altezze

Quando le operazioni di facchinaggio vengono svolte con percorrenza superiori ai 20 metri, e fino a 40 metri, le tariffe di cui al precedente art. 2 debbono essere maggiorate del 20%.

Per percorrenza oltre i 40 metri la maggiorazione stessa verra' concordata direttamente tra le parti.

Quando le operazioni di accatastamento o viceversa raggiungono una altezza compresa tra metri 2,80 e metri 5, le tariffe debbono essere maggiorate del 15%.

Per altezze superiori a 5 metri la maggiorazione verra' concordata tra le parti.

Art. 9.

Indennita' varie in riferimento alle tariffe di cui all'art. 2

Salvo i casi di forza maggiore, quando l'inizio del lavoro, per causa non imputabile al facchino, viene ritardato di oltre un'ora, a ciascun facchino sara' corrisposta una indennita' di Euro 2,46 per ogni ora trascorsa in attesa oltre la prima.

Per la manovra di spinta a mano dei vagoni ferroviari, sara' corrisposto un compenso di Euro 2,30 per ogni vagone.

Per la manovra di spinta con l'ausilio di mezzi meccanici, sara' invece corrisposto un compenso di Euro 0,46.

Art. 10.

Lavoro festivo

Quando le operazioni di facchinaggio vengono svolte di domenica o nei giorni di festività nazionali infrasettimanali, le tariffe di cui ai precedenti articoli 1 e 2 saranno maggiorate del 35%.

Art. 11.

Lavoro notturno

Quando le operazioni di facchinaggio si svolgono durante le ore notturne, le tariffe di cui ai precedenti articoli 1 e 2 debbono essere maggiorate del 40%.

Art. 12.

Lavoro prestato in giorno di sabato

Quando le operazioni di facchinaggio si svolgono, in giorno di sabato, le tariffe di cui ai precedenti articoli 1 e 2 debbono essere maggiorate del 35% (trentacinque per cento).

Art. 13.

Assicurazioni sociali - Adempimenti previdenziali - Istituti contrattuali

Le cooperative o carovane facchini, a favore del personale occupato nelle operazioni di facchinaggio, provvederanno direttamente alla copertura dei rischi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie, al pagamento dei contributi per le assicurazioni sociali, per gli assegni familiari e per quanto altro disposto dalle leggi in tema assicurativo, previdenziale e assistenziale, supporteranno inoltre direttamente gli oneri per tutti gli istituti contrattuali: ferie, festività, gratifica natalizia, ecc.

Art. 14.

Altre operazioni non previste

Per tutte le operazioni non previste dalla presente, le tariffe sono da verificarsi di volta in volta. In caso di disaccordi, le parti potranno chiedere intervento della Direzione provinciale del lavoro.

Art. 15.

Condizioni di miglior favore

Restano salve le condizioni di miglior favore per i facchini.

Art. 16.

Servizi di portabagagli c/o aeroporti

Le tariffe per il servizio di portabagagli c/o aeroporti vengono stabilite come segue:

a) scarico dal veicolo sostante all'ingresso dell'aerostazione, trasporto e collocazione sulla pesa aeroportuale Euro 2,00 per ogni collo o bagaglio che abbia come somma delle tre dimensioni (altezza + lunghezza + larghezza) un massimo di mt 2 lineari e peso inferiore a kg 30. Oltre tali dimensioni e peso, l'importo e' da determinarsi tra le parti;

b) ritiro dal banco doganale o dal banco di riconsegna di bagagli, trasporto e carico sul veicolo sostante all'uso all'aerostazione Euro 2,00 per ogni collo o bagaglio. Vedi punto a);

c) ritiro dal banco doganale o dal banco di riconsegna bagagli, trasporto e carico sul veicolo sostante nei parcheggi antistanti l'aerostazione Euro 2,00 per ogni collo o bagaglio. Vedi punto a);

d) sosta del facchino su richiesta del cliente oltre i primi quindici minuti Euro 3,97 per ogni quindici minuti o frazione.

Art. 17.

Pagamento delle prestazioni di facchinaggio

La committente e' tenuta a pagare tassativamente le prestazioni entro dieci giorni dalla data di presentazione fattura.

Art. 18.

Composizione delle tariffe

Ai sensi dell'art. 13, le tariffe previste dagli articoli 1 e 2 e quelle calcolate applicando le percentuali di maggiorazione e riduzione previste dagli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e 12 sono cosi' composte:

per il 50% dalla retribuzione diretta spettante ai lavoratori facchini;

per il 12,5% dalla retribuzione indiretta spettante ai lavoratori facchini a copertura degli istituti contrattuali soggetti a contributi assicurativi, cosi' suddiviso:

4,5% a copertura delle indennita' di ferie e delle festività infrasettimanali nazionali;

4% a copertura della gratifica natalizia;

4% a copertura della quattordicesima mensilità;

per il 4% della retribuzione indiretta spettante ai lavoratori facchini a copertura della indennita' di anzianità, e pertanto non soggetta a contributi assicurativi (da accantonarsi ai fini del trattamento di fine rapporto);

per il 33,5% a copertura delle spese generali e di amministrazione dell'ente (in misura non superiore al 7%) e dagli oneri assicurativi e previdenziali, con obbligo di destinare il 5,5% della tariffa ai seguenti istituti:

4% per indennità di malattia, infortunio e maternità;

0,5% per permessi sindacali e diritto allo studio;

1% per investimenti.

Art. 19.

Infortunio - Malattia e maternità

Il trattamento economico relativo alla malattia non puo' comunque essere inferiore al 65% della retribuzione diretta spettante ai lavoratori facchini, nei limiti temporali previsti per apposito regolamento interno, o comunque per un periodo pari a quello previsto dal C.C.N.L. di riferimento.

Analogamente il trattamento economico relativo all'indennità dovuta per infortunio sul lavoro non potra' essere inferiore al 100% della retribuzione diretta spettante ai lavoratori facchini, fatto salvo quanto stabilito nel primo comma del presente articolo sui limiti temporali del trattamento stesso.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore nei confronti del lavoratore.